CHE PORTA PROVVEDIMENTI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI STABILIMENTI SALIFERO-BALNEARI DI SALSOMAGGIORE

Art. 8

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Contro i decreti e i provvedimenti dati in esecuzione della presente legge non sono ammessi reclami od opposizioni di parte o di terzi ne' in sede amministrativa o giudiziaria ne' in via gerarchica, neppure sotto forma di ricorso straordinario.

I decreti e i provvedimenti saranno, senz'altro, esecutivi.

E' pero' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria per la eventuale correzione di errori nel computo della indennita' accennata nel comma terzo dell'art. 1.

Versione in vigore dal 21 giugno 1913, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che porta provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore
Estremi	Legge 5 giugno 1913, n. 525
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-porta-provvedimenti-per-il-riordinamento-degli-stabilimenti/art-8-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it